

N. 12182/2017 Reg. gen.
N. 2 ruolo di udienza pubblica



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

UDIENZA PUBBLICA DEL
6 DICEMBRE 2022
SEZIONI UNITE CIVILI

Relatore: Cons. Antonio Pietro LAMORGESE

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero, vista la fissazione di udienza pubblica davanti a Codeste Sezioni Unite, per la data sopra indicata, così espone anticipatamente per iscritto le proprie motivate conclusioni.

La Seconda Sezione di Codesta Corte, con ordinanza interlocutoria 19758/2022, rimetteva il presente procedimento davanti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione a Codeste Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione che forma oggetto del primo motivo del ricorso principale di (già e, all'epoca della vicenda in rilievo, e del primo motivo di ricorso incidentale di

La questione può essere così sintetizzata e concerne una espropriazione per pubblica utilità ancora disciplinata dalla l. 25.6.1865, n. 2359:

se il decreto di esproprio, una volta notificato all'espropriato o da questi comunque conosciuto aliunde, comporti automaticamente la perdita da parte di questi dell'animus rem sibi habendi e l'acquisto del possesso in capo all'espropriante o al beneficiario dell'espropriazione e, nel caso in cui l'ex-proprietario espropriato rimanga nella disponibilità del bene, converta il possesso di quest'ultimo in detenzione, con conseguente impossibilità di maturare un acquisto per usucapionem.

Ancora più in sintesi, ci si chiede se il decreto di esproprio trasferisca, oltre alla proprietà, anche il possesso in capo all'espropriante.

Qualora così fosse, l'ex-proprietario espropriato, rimasto però nella disponibilità del bene, non potrebbe godere degli effetti di un possesso utile all'usucapione, a meno di eventuali e successive interversioni della sua detenzione.

Appare opportuno partire dal tenore delle norme di riferimento.

Secondo l'art. 48, comma 2, l. 2359/1865, il Prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni. L'art. 50 prevede, poi, che il passaggio di proprietà prende data dal decreto prefettizio.

Secondo l'art. 51, comma 1, tale decreto deve essere notificato ai proprietari espropriati e ciò rileva, come prevede il successivo comma 2, ai fini del decorso del termine per l'opposizione alla stima.

Infine, secondo l'art. 52, le azioni di carattere reale sul bene espropriato possono avere ad oggetto solo l'indennità che lo sostituisce.

Si premette che, sebbene il paragone appaia suggestivo, la situazione dell'ex-proprietario espropriato che permanga nella disponibilità del bene, non può essere paragonata a quella del *constitutum possessorium*, che si ha quando l'alienante il bene lo trattiene presso di sé, quale mero detentore (ad esempio, in quanto stipuli coevamente una locazione o un comodato con l'acquirente).

Sia sufficiente ricordare che, nel caso del costituito possessorio, ci si trova di fronte ad un accordo delle parti sul trasferimento del bene; accordo assente nel caso di espropriazione per pubblica utilità, in cui l'effetto traslativo si produce indifferentemente dalla volontà del proprietario. Accordo che, nel caso di alienazione volontaria, si ritiene possa anche essere non espresso, ma implicito nel fatto stesso del trattenimento della cosa presso l'alienante, ovvero presunto; occorrendo, in tale ipotesi, una indagine sulla volontà delle parti per stabilire quale sia l'*animus* dell'alienante trattenente il bene (Cass. Sez. II, 6893/2014; 6331/2003; 1156/1996).

Quanto detto impedisce possa affermarsi che l'atteggiamento soggettivo del proprietario espropriato, come nel costituito possessorio, muti da *animus rem sibi habendi* in *animus detinendi* per il solo fatto del trasferimento coattivo, non potendosi parlare di incontro fra volontà dell'espropriato e volontà dell'espropriante, al riguardo.

Non a caso, in altra ipotesi di trasferimento coattivo (la vendita del bene pignorato, anch'essa indifferente alla volontà del proprietario), è stato affermato che non si ha mutamento dell'*animus rem sibi habendi* del proprietario espropriato in *animus detinendi*, per il solo fatto dell'avvenuta aggiudicazione (Cass. Sez. III, 1716/1966), per il turno di tempo in cui il bene permanga presso di lui.

Sgombrato il campo da una impropria similitudine, si osserva che l'art. 48, comma 2, citato, scinde espressamente la traslazione del diritto dominicale dalla *adprehensio* del bene.

Il destinatario del bene espropriato, pertanto, pur divenendone proprietario, in forza dell'art. 50, per il solo fatto del decreto di esproprio, non ne diventa, per ciò solo, anche possessore. Sino a quando il *corpus* del possesso non si manifesti in una occupazione del bene, autorizzata con il decreto di esproprio, non può ancora parlarsi di possesso raggiunto da parte dell'espropriante e, del tutto simmetricamente, bisogna concludere che, in capo all'ex-proprietario espropriato, permane il possesso quale esso era prima dell'esproprio: un potere di fatto esercitato ad immagine del diritto espropriato.

Né si comprende come l'*animus* dell'ex-proprietario espropriato potrebbe trascolorare per un atto unilaterale e autoritativo della P.A., cui la volontà di quegli non partecipa in alcun modo, limitandosi a subirla.

Di qui l'irrelevanza della notificazione del decreto di esproprio o della conoscenza che, anche *aliunde*, l'ex-proprietario espropriato dovesse avere dell'esproprio; ove non accettata, espressamente o anche tacitamente, come meglio si vedrà in seguito.

Ne consegue che il proprietario espropriato che venga a sapere del trasferimento coattivo in suo danno non perde, per ciò solo, l'*animus possidendi* verso il bene rimasto nella sua disponibilità.

La semplice conoscenza dell'altruità del bene non è, pertanto, ostativa all'esercizio del possesso e alle sue conseguenze utili in tema di usucapione (escludendo il caso dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c.). Ciò che rileva non è che il possessore ritenga di essere proprietario, ma che il possessore si comporti come tale (Cass. Sez. VI-2, 13153/2021; 7757/2011. Sez. II, 8422/2003) e l'usucapione non esige la buona fede o

l'inconsapevolezza del diritto altrui, da parte di chi la invoca (Cass. Sez. II, 2857/2006; 9671/2014; 10230/2002).

La *fides* menzionata dal noto brocardo romanistico in tema di usucapione è estranea all'istituto quale in oggi disciplinato dal codice civile.

L'usucapibilità del bene espropriato per pubblica utilità non è neppure impedita dalla sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell'Ente espropriante (art. 828 c.c.).

Infatti, è pacifico che tale carattere discende dalla effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. Sez. un., 6019/2016; 14865/2006. Sez. III, 24433/2009); la quale non può discendere unicamente dall'atto amministrativo che ciò preveda.

L'art. 52, l. 2359/1865, nel ricordare l'estinzione dei diritti reali minori gravanti sul bene espropriato e la conversione delle azioni reali già svolte in azioni sull'indennità, non menziona in alcun modo le situazioni di fatto concernenti il bene stesso. Per contro, è già stata sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità l'irrilevanza delle procedure espropriative sull'*animus* del proprietario espropriato e, conseguentemente, sulla situazione di possesso concernente il bene stesso. L'interruzione del possesso utile *ad usucapionem* può infatti avvenire solo per episodi fattuali che impediscono il protrarsi del potere sulla cosa, previsti dall'art. 1167 c.c. (Cass. Sez. VI-2, 5582/2022. Sez. II, 3836/1983) o per l'iniziativa giudiziale per riacquistare tale potere (Cass. Sez. II, 9845/2003; 14917/2001; 4837/1988) o per altri fatti che la legge prevede quali interruttivi dell'usucapione, quale può essere il riconoscimento dell'altrui diritto sulla cosa (artt. 1165 e 2944 c.c.). Riconoscimento che, peraltro, non può essere confuso con la consapevolezza dell'altruità della cosa stessa (Cass. Sez. II, 27170/2018; 14654/2006; 18207/2004; 11089/2000; 2590/1997; 2520/1993; 13211/1992; 5264/1989; 3234/1984) e che si ha, ad esempio, quando l'ex-proprietario espropriato reclama l'indennità; ovvero ne contesti l'ammontare e la stima che la sottende o, ancora, domandi la retrocessione, ex art. 63, l. 2359/1865 (Cass. Sez. I, 26327/2016).

Non rilevante appare, ai fini che qui interessano, la qualificazione della natura giuridica dell'acquisto, a titolo originario o a titolo derivativo, a seguito di espropriazione per pubblica utilità.

Se la qualificazione in termini derivativi dell'acquisto appare più coerente con il predicato verbale "passa", riferito al soggetto "la proprietà", impiegato dall'art. 50, per contro, la surrogazione reale che interessa l'oggetto dei diritti reali minori (dal bene all'indennità) appare, per contro, più consona ad un acquisto a titolo originario (vedi, ad esempio, l'art. 52, commi 4 e 5, cod. antimafia, sui beni soggetti a confisca di prevenzione).

Peraltro, nemmeno il riconoscimento della natura di acquisto a titolo originario osterebbe alla possibilità di ravvisare il perdurare del potere di fatto esercitato, ad immagine del diritto di proprietà, da parte dell'ex-proprietario espropriato; posto che l'estinzione o la surrogazione reale possono concernere unicamente i diritti reali minori e non certo le situazioni fattuali, eliminabili nei modi poc'anzi richiamati.

Né si vede in quale modo un acquisto destinato a travolgere tutti gli *iura in re aliena* precedentemente gravanti sul bene, potrebbe impedire il perfezionamento, successivo, di un acquisto per usucapione per il prolungato possesso sul bene stesso, computato a decorrere dal momento dell'esproprio stesso.

L'esproprio, di certo, renderebbe irrilevante una usucapione già maturata precedentemente a favore di terzi, posto che l'ablazione è destinata a travolgere il diritto dominicale precedente, chiunque ne fosse il titolare.

Ma la questione che in oggi interessa concerne l'usucapione maturata nel torno di tempo successivo all'esproprio, sulla quale la natura dell'acquisto non può incidere, posto che si possono usucapire anche i beni espropriati (salvi i limiti derivanti dall'appartenenza al patrimonio indisponibile, dei quali si è detto sopra).

Ciò posto, appare inevitabile concludere per la fondatezza dei motivi di ricorso sopra menzionati, stante la pacifica e prolungata inerzia della P.A. espropriante nella apprensione dei beni oggetto di causa.

A tale proposito si chiede venga formulato il seguente principio di diritto.

Il decreto di esproprio di cui all'art. 48, comma 2, l. 25.6.1985, n. 2359, non comporta l'automatica trasformazione del potere di fatto esercitato dal proprietario espropriato da possesso a detenzione, nemmeno ove portato a conoscenza, legale od effettiva, di questi.

Ove al decreto di esproprio non consegua l'immissione in possesso da parte dell'espropriante, il possesso esercitato sul bene da parte dell'ex-proprietario espropriato è idoneo a permettere la maturazione dell'acquisto per usucapione a suo favore.


Per tutti i motivi sopra esposti

IL PUBBLICO MINISTERO


chiede l'accoglimento del primo motivo di ricorso di _____ e del primo motivo di ricorso di _____, con l'enunciazione del principio di diritto di cui in motivazione.

Roma, 28 novembre 2022

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO



28 NOV 2022



PROCURA GENERALE DEL P.S. ...
DEPOSITATO IN ...
28 NOV 2022

